

CONTRIBUTO UNIFICATO



1607

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
Sezione Terza Civile

SENTENZA CIVILE
N. **1607**

Depositata il

03 SET. 2013

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

- Dott. Giuseppe Colonna - Presidente
- Dott. Giovanni Piffali - Consigliere
- Dott. Fabio Florini - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

R.G. N° 2108/2008
Cron. N° 2227
Rep. N° **1631**
R. SEZ. N°
R. G.I. N°

SENTENZA

Nella causa civile in grado di Appello iscritta al n.2108 del Ruolo Generale di questa Corte per l'anno 2008 - posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2012, con i termini alle parti per le loro difese conclusive -

promossa da

[REDACTED] - elettivamente domiciliato in Bologna, via G. Marconi n.46, presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** che li rappresenta e difende unitamente all'avv. **[REDACTED]** del Foro di Parma, in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione nel presente grado ;

- Appellante

nel confronti di

"CREDIT SUISSE (ITALY) S.p.A." (nella persona del suo legale rappresentante in carica) - elettivamente domiciliata in Bologna, viale XII

OGGETTO:
Intermediazione e Strumenti finanziari, Invalidità e risarcimento

Giugno n.28, presso lo studio dell'avv. Maria C. Mirabelli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Lorenzo del Giudice del Foro di Milano, come da procura in atti del presente grado ;

- Appellata

In punto : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n.1433/2007, pubblicata il 19 ottobre 2007

Avante oggetto : INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2012, sulle seguenti CONCLUSIONI :

Il difensore dell'appellante - come da verbale della relativa udienza, con richiamo all'atto d'appello, così formulato <<Placata alla Corte Ecce, in riforma della sentenza n.1433/07 resa dal Tribunale di Parma, depositata il 19/10/2007: 1) In via principale, pronunciare l'annullamento per tutto le causali esposte in narrativa dell'atto di citazione del contratto Intercorso fra l'odierno appellante e la Credit Suisse s.p.a., con conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni ed alla restituzione in favore del proprio cliente dell'importo versato per l'acquisto delle obbligazioni Parmalat ;

2) In via subordinata, accertare e dichiarare la violazione - da parte della banca convenuta - della norma di diligenza professionale e, per l'effetto, condannare l'istituto a risarcire tutti i danni patiti e patendi dal proprio cliente, pari all'importo da lui corrisposto al momento dell'acquisto dei titoli Parmalat (ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia). Più specificamente: dichiarare tenuta e condannare la "Credit Suisse s.p.a." al



pagamento in favore di [REDACTED] della somma di Eu. *60,000,00*.

3) Condannare la banca al pagamento in favore dell'appellante degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 il comma c.c., a far capo dal giorno dell'acquisto (o quantomeno dalla domanda) sino all'effettivo soddisfo. 4) Con vittoria di spese e competenze di lito del duo gradi del giudizio, oltre al rimborso della spese forfettarie a art. 15 T.F. - da distraral direttamente in favore dei sottoscritti procuratori antilopatori>>

Il difensore di parte convenuta - come da verbale d'udienza, facendo richiamo al contenuto della comparsa di risposta in questo Grado, così formulata <<L'Ill.ma Corte di Appello adita - Voglia, disattesa ogni contraria richiesta e deduzione, respingere l'appello avversario o confermare la sentenza appellata o per l'effetto - nel merito: 1) In ogni caso, respingere le domande avversarie, infondate in ogni loro parte, alla luce della mancanza di ogni vizio del contratto, di ogni inganno o forma di errore da parte del cliente e di ogni responsabilità della Banca convenuta, avendo questa operato nel rigoroso rispetto dei principi di diligenza, correttezza o trasparenza di cui alla normativa e rispettato ogni obbligo previsto dalla normativa stessa (e respingendo, per mora completezza, ogni profilo di risarcimento di danno morale);

2) Con ogni salvezza di eccezioni istruttorie e con il favore dello spese e dagli onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.>>.

LA CORTE

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. Fabio FLORINI -
Viste le conclusioni prese dai difensori delle parti, all'esito dell'udienza collegiale; Esaminati gli atti e i documenti di causa - ha ritenuto quanto segue



SVOLGIMENTO del PROCESSO

A) In forza dell'impugnata sentenza (n.1433/2007, dep.19/10/2007), il Tribunale di Parma – pur disponendo l'integrale compensazione delle spese processuali – respingeva tutte le domande ivi proposte dall'attore ██████████ nei confronti di "CREDIT SUISSE (ITALY) s.p.a." (nel prosieguo solo "CSI"), volte ad ottenere a carico di quest'ultima la condanna alla restituzione dell'importo di €u.60mila*, oltre gli interessi o la rivalutazione monetaria (dal giorno dell'acquisto, avvenuto il 7/3/2002, e fino al saldo), nonché le spese legali e gli accessori di causa; la somma suddetta veniva equiparata al corrispettivo per l'acquisto dei titoli da lui compiuto – essendone stata sua intermediaria la "CSI" – in obbligazioni emesse da "PARMALAT FINANCE Corp B.V.", una società finanziaria avente sede in Olanda, che non aveva poi fronteggiato i propri impegni verso gli obbligazionisti, dopo il crollo dell'intero "Gruppo di Collecchio". La pronuncia di "prime cure" ha quindi respinto tutte le richieste del ██████████ – fondate a vario titolo sull'invalidità delle forme degli atti negoziali e sul vizio del consenso ad essi sottostante, sull'illegittimità del comportamento tenuto dalla Banca nell'ambito di tale operazione, ed in generale sulla sua pretesa responsabilità per i danni economici così cagionati all'investitore, particolarmente a seguito delle violazioni degli obblighi informativi stabiliti dalla vigente disciplina finanziaria (TUF - D.Lgs. 58/1998 - e Reg. CONSOB n.11622/08) – ma l'attuale gravame richiama solo alcune fra le contestazioni originariamente formulate dal medesimo; l'odierno appellante ha quindi riproposto una serie di domande – le quali risultano

tuttora rilevanti, ai nostri fini - che sono così qualificabili nel presente grado :

a) Di risarcimento, per le conseguenze imputate a "CSI" - in quanto asseritamente fonte di un diretto pregiudizio, subito dal patrimonio del "risparmiatore" e suscettibile di prova ex art.23 co.6° TUF, quanto al suo evento costitutivo - per l'asserita inottemperanza all'art.21 TUF, agli artt.26, 28 e 29, nonché artt.60 e 61 sempre del Reg. Consob; in particolare, la difesa del cliente attribuisce specifico rilievo alla mancata conoscenza che l'acquisto "procuratogli" abbia riguardato dei bonds provenienti da una "partecipata" ostera (olandese) del "Gruppo Parmalat" - anziché da una delle note "consociate" nazionali, sulla cui "solidità" il pubblico era portato a confidare - senza fornire appunto idonea indicazione in proposito: ciò a fronte dell'unica - ed insufficiente - indicazione di "PARMALAT NV", apposta sul contratto per designare l'emittente delle obbligazioni che ne erano oggetto, rese dunque "confondibili" con i titoli facenti capo alle "società italiane".

b) Ancora risarcitoria, inerente sempre la violazione delle norme sopra richiamate, la cui consapevole trasgressione sarebbe rivelata dai medesimi elementi prima considerati, nel senso che lo stesso ricorso a "società fantoccolo" straniera dal "nome camuffato" sarebbe << rivelatore del fatto che "CSI" fosse a conoscenza, già da tempo, che "Parmalat" versava in gravi difficoltà... sistema...congegnato ...per consentire il rientro dei suoi crediti, scaricandoli sulla clientela>> (v. pag.17 dell'atto d'appello).

c) Di annullamento per errore, insorto nella fase genetica del rapporto, in una situazione ben conosciuta dalla Banca, resa edotta grazie ai sofisticati strumenti conoscitivi del "mercato" a sua disposizione, mentre l'inesperto ██████████ restava preda del fallace convincimento circa



l'oggetto e le caratteristiche del suo investimento.

d) Di annullamento per conflitto d'interessi, ribadendo l'odierno appellante che anche le operazioni di acquisto di strumenti finanziari "In contropartita diretta" – tanto più, una volta che l'esecuzione degli ordini del cliente intervenga fuori dai "mercati regolamentati" – vadano intese come lesive dell'appalto divieto a carico degli intermediari, se compiute senza la necessaria (e consapevole) autorizzazione dell'investitore.

B) Dopo avere censurato il meccanismo di redazione dell'appello avversario – squalificato come "avulso" dall'effettivo andamento della vicenda processuale, soprattutto per l'assoluta carenza di obiezioni specifiche avverso gli argomenti assunti in "prime cure", a supporto delle scelte decise enunciate nell'ampia motivazione del Tribunale di Parma – la difesa dell'istituto bancario resisteva nel merito, negando (in questa sede, come nel grado precedente) la fondatezza delle pretese avversarie e sostenendo la piena correttezza della propria condotta; essa ribadiva come l'intero quadro istruttorio – produzioni documentali e testimonianze raccolte – smentisse la ricostruzione avversaria, né vi fossero elementi di sorta per affermare da un lato la pretesa consapevolezza (in capo alla Banca) circa l'eventuale altrui errore, e d'altro canto per ravvisare alcun "conflitto d'interessi" a suo carico: in proposito, sotto il profilo dei dati pacifici, "CSI" richiedeva inoltre la cronologia di tale rapporto, ove (da un lato) l'emissione delle obbligazioni "olandesi" risaliva al 26/7/2001, mentre il loro acquisto "per conto" del ████████ era avvenuto all'inizio di marzo 2002 e già il 31/3/2002 il relativo "dossier titoli" fu trasferito da



quest'ultimo presso altra Banca, ed infine (d'altro canto) il "crollo" della compagine "Parmalat" sopraggiunse soltanto negli ultimi mesi del successivo anno 2003.

C) In mancanza di ulteriore istruttoria e senza che, nel frattempo, fossero intervenuti elementi processuali di rilievo – sulle contrapposte conclusioni prelate dalle parti, come rispettivamente richiamate in epigrafe (cfr. verb.clt.) – all'esito dell'udienza collegiale del 13/11/2012 la causa veniva trattenuta in decisione da questa Corte, assegnando i termini secondo legge per il previo deposito delle memorie difensive finali; sicchè, dopo la loro scadenza – in data 4/2/2012 – si giungeva senz'altro a pronunciare nel merito la presente sentenza, emessa durante una successiva camera di consiglio, tenuta il 19 marzo 2013.

MOTIVI della DECISIONE

1) Assorbita e rinunciata, ai sensi dell'art.346 c.p.o., le questioni estranee alla residua iniziativa in esame, la sequenza delle articolazioni nel presente gravame conduce la Corte a valutare, in primo luogo, l'unico elemento di fatto potenzialmente "sviluppato" – dall'oderno appellante – in modo tale da assumere rilievo ed "autosufficienza" ai fini dell'impugnazione stessa: si tratta del tema circa la provenienza "straniera" dei *bonds* emessi da "Parmalat Finance Corp. BV", già sopra menzionato; anzionchè, questo specifico aspetto non risulta affrontato dalla difesa attrice in primo grado per desumerne un autonomo effetto risarcitorio – almeno nei confronti del



(v. pagg.22/23 della citazione gr.1) – bensì piuttosto per indicarlo fra i dati da valorizzare come fonte di "errore" al momento di prestare il proprio consenso negoziale.

Sta di fatto, che il primo Giudice non ha riscontrato esplicitamente questa circostanza, ed allora non vi sono che due alternative – entrambe preclusive per il gravame – poiché se tale questione non risultasse mai prima dedotta davanti al Tribunale, ne deriverebbe la sicura preclusione a prospettarla per la prima volta in grado d'appello (non trattandosi di materia rilevabile *ex officio* dal Giudice); Invero, non potrebbe ormai ammettersi un'iniziativa del genere, da sanzionare senz'altro come "domanda nuova", per gli effetti dell'art.345 co.1° c.p.c.; d'altronde, ove pure la suddetta prospettazione fosse stata eventualmente compresa nel *thema decidendum* del "primo grado", allora saremmo comunque di fronte ad un caso di "omessa pronuncia" – la quale emergerebbe *per tabulas* – poiché si è appena osservato che, in proposito, nulla troviamo statuito dal Giudice parmense.

Tuttavia, a propria volta, anche l'eventualità di una "dichiarazione incompleta" avrebbe dovuto divenire oggetto di apposita doglianza dell'odierno appellante, che non l'ha invece formulata; altrimenti, in presenza del suddetto vizio si determina ugualmente la "preclusione interna" – che interviene ogniqualvolta una questione, seppur rilevabile d'ufficio, sia <<...*oppositamente denunciata o quindi... espressamente negata dal giudice di merito, ovvero sia rimasta senza esplicita risposta o tale omessa pronuncia non sia stata poi oggetto di appello*>> (v. Cass.28078/2011, Cass.23929/2007, ecc.) – poiché comunque <<...*In assenza di specifico motivo di impugnazione opera il principio, desumibile dall'art. 329, secondo comma, c.p.c., secondo cui l'effetto*

devolutive dell'appello non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudicato>> (così Cass.11667/2003, nonché cfr. Cass.3863/2008, ecc.),

Ad ogni modo, giova osservare, per completezza, che - sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte - non potrebbe essere trascurata la garanzia che comunque era fornita a "Parmalat Finance Corp B.V." dalla capogruppo "Parmalat s.p.a.": siamo così di fronte ad una situazione idonea sia ad escludere l'eventuale "errore essenziale" dell'investitore, e sia a smentire il necessario "nesso causale" fra la scelta del cliente (rivelatasi poi economicamente dannosa) e l'ipolizzato suo vizio del consenso (frutto dell'ipolizzata carenza informativa, da parte dell'istituto intermediario), ai fini della qui reiterata doglianza di annullabilità, ai sensi artt.1428/1433 c.civ. Peraltro, basti rilevare come il comune *default* - che ha notoriamente coinvolto l'intero "gruppo" - impedisca di "riferire" il danno ai soli obbligazionisti di una certa società, non escludendolo (viceversa) nemmeno per le altre emittenti; in definitiva, l'acquisto dei *bonds* da una o dall'altra delle "consorelle Parmalat" non avrebbe implicato un esito economicamente diverso per il relativo investimento.

2) Quanto poi alla materia del contendere non inclusa nelle promesse valutazioni), siamo di fronte a problematiche tutte ampiamente riscontrate dal primo Giudice - pervenendo a soluzioni di merito negative, che tuttavia l'attuale impugnazione non poteva legittimamente "ignorare" - cominciando dai "vizi del consenso" e dal "confitto d'interessi", per investire altresì la dedotta violazione delle norme comportamentali imposte dal TUF al

responsabile dell'attività d'intermediazione; preliminarmente, va comunque ribadito che il giudizio d'appello costituisce la sede per una *revista prioris instantiae* funzionalmente limitata, attraverso la formulazione - ed entro l'ambito - dei motivi di gravame, che assolvono la funzione di definire l'estensione del riesame richiesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la specificità dei motivi d'appello è imposta dall'art.342 c.p.c. - quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte, v. Cass.S.U. n.16/2000) - e comporta che, attraverso l'atto introduttivo dell'impugnazione, devono essere prospettate tutte le censure avverso la sentenza impugnata (non essendo lecito che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti od atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusoria, v. Cass.1924/2011, Cass.6306/2004, ecc.), le cui statuizioni non sono mai separabili dalle motivazioni che le sorreggono.

Esse vanno criticate non soltanto mediante la richiesta di riforma del *decisum* - sussistendo l'onere di indicare specificamente, per ciascuna delle voci censurate, gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla pronuncia. (v. Cass.25218/2011, Cass.S.U. 28057/2008, ecc.) - ma anche con rilievi volti ad inclinarne il fondamento logico/giuridico, non essendo il giudizio di appello un *judicium novum* con affetto devolutivo di ampiezza generale ed indiscriminata (In particolare, « *affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tale senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad inclinare il fondamento logico-*



giudice>>, così Cass.S.U. 23299/2011; Cass.1924/2011, Cass. 12984/2006, Cass.24817/2006, ecc.); ed altrettanto, anche ove si dichiara la volontà di censura integrale dell'impugnata pronuncia, essendo costante l'onere di correlazione fra le ragioni di gravame – da esporre sempre in modo specifico – e le statuizioni della decisione, che si intendano di volta in volta così concretamente contestare (cfr. Cass.3130/2012, Cass.12032/2011, Cass.22193/2010, ecc.).

2) Sulla base di tali parametri logico/giuridici – la cui violazione rende inammissibile l'impugnazione, quale circostanza rilevabile d'ufficio (v. Cass.12218/2003) – questa Corte rileva senz'altro che, nel nostro caso, emerge la più ampia violazione delle regole dell'art.342 c.p.c.; Invero, quale generalizzato riscontro, troviamo che l'appellante ha omissis di accompagnare la "enunciazione volitiva" del suo gravame con la – pur necessaria – "illustrazione argomentativa", destinata a confutare o contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice: ne deriva – una volta trascurata ogni indispensabile censura alla pur completa motivazione, analiticamente espressa dal Tribunale – che la preliminare pronuncia d'inammissibilità del presente appello deve senz'altro estendersi al complesso di tutte le residue domande, già singolarmente respinte con l'impugnata decisione.

Essendo opportuno meglio illustrare il senso della declaratoria di inammissibilità appena enunciata, occorre riscontrare la tecnica espositiva della difesa appellante, la quale preferisce richiamare il contenuto di precedenti giurisprudenziali ritenuti favorevoli alle proprie tesi, ma senza



poi evidenziare quali aspetti assorbitamente finiscano così smentiti, riguardo le scelte del Tribunale di Parma: anzi, la sua decisione non viene neppure menzionata *per tabulas* nell'atto di gravame, né vi ha subito contestazioni specifiche, circa i passaggi essenziali del razionale percorso argomentativo della sentenza; Invero, la formulazione dell'atto secondo tali connotati – che (ove pure fossero astrattamente condivisibili, in linea teorica) si presentano però "avulsi" dal concreto andamento della motivazione di "prime cure" – espone appunto la parte, su cui grava il relativo onere, al rischio di trascurare l'esigenza di "confutare" la pronuncia sfavorevole, limitando ingiustificatamente la sua iniziativa di "secondo grado" al mero piano "enunciativo" od "assertivo".

4) Alla stregua delle illustrate premesse, questa Corte deve concludere che nessuna delle censure dell'oderno appellante meriti di essere riconosciuta ammissibile, per le articolate ragioni suddette; ne deriva la piena conferma della decisione qui impugnata; segue poi la condanna al pagamento delle spese di giustizia del presente grado – a carico del soccombente – secondo quanto liquidato in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello – definitivamente pronunciando nella causa in Secondo Grado di cui al n.2108/2008 R.G.App. – promossa da [REDACTED], nel confronti di "CREDIT SUISSE (ITALY) s.p.a.", ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

1) Visti gli artt.342, 345 e 346 c.p.c. – dichiara inammissibile l'appello



proposto da [redacted] avverso l'impugnata sentenza (n.1433/2007), emessa dal Tribunale di Parma e depositata il 19/10/2007, che per l'effetto integralmente si conferma.

2) Condanna l'appellante suddetto alla rifusione delle spese processuali sostenute da controparte nel presente Grado, che liquida in complessivi Eu*4.400* per compensi, oltre IVA e CPA secondo legge .


Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello, il 19 marzo 2013 .

Il Presidente
dott. Giuseppe Catonina

Il Consigliere Est.

dott. Fabio Florini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Boscallini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marisa Boscallini